

STATUTO CONSORZIO TUTELA MORELLINO DI SCANSANO **Approvazione Assemblea Straordinaria 12 dicembre 2011**

Art. 1 – Costituzione

Il Consorzio a Tutela del Vino "Morellino di Scansano" è stato costituito il 31 luglio 1992 come consorzio volontario per la tutela del vino "Morellino di Scansano".

Con decreto 28 dicembre 2000 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha conferito al Consorzio l'incarico "di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164."

Il presente statuto discende dall'originario ed è adeguato alla vigente normativa in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini e di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela.

A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dalla vigente normativa comunitaria in materia di organizzazioni di produttori e di organizzazioni interprofessionali nel settore vitivinicolo il Consorzio assume la qualifica di Organizzazione interprofessionale.

Se autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della denominazione tutelata, nei confronti di tutti i produttori della stessa denominazione, anche non aderenti.

Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione erga omnes, per la denominazione tutelata, è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività previsti dalla vigente normativa.

Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 – Durata

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

Art. 3 - Sede

Il Consorzio ha sede legale in Scansano, Via XX Settembre n. 36.

L'organo amministrativo può trasferire la sede legale, purché nell'ambito dello stesso Comune, ed istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari, sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4 – Scopi

1) Il Consorzio si propone di:

a) tutelare, valorizzare e curare gli interessi generali relativi alla denominazione di cui all'art. 1.

b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi, in quanto Organizzazioni Interprofessionali, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione, alla valorizzazione e alla commercializzazione dei prodotti recanti la denominazione suddetta;

- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di

miglioramento della qualità del prodotto;

- espletare ogni attività finalizzata alla valutazione economico-congiunturale della produzione a denominazione di origine di competenza, in collaborazione con la pubblica amministrazione e con gli Organismi di controllo per i dati occorrenti;
- coordinare l'adeguamento del disciplinare di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta per la denominazione di competenza in luogo del contrassegno;
- compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante la denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dalla normativa in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, con gli Organismi di controllo preposti e con la Regione Toscana, nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti di interesse della denominazione tutelata;
- svolgere ogni attività di proposta, tutela, gestione generale in materia di disciplina e di regolamentazione occorrenti a livello regionale/nazionale/comunitario per quanto riguarda le uve, i mosti, i vini e i sottoprodotti del settore vitivinicolo ottenuti nello stesso territorio e recanti la denominazione di origine di propria competenza, con particolare attenzione allo studio e alla ricerca del territorio viticolo e alla impiantistica dei vigneti e delle vigne, tutelando quindi anche il territorio e quindi vigilare - anche a livello urbanistico - sulle aree di particolare pregio destinate al possibile sviluppo dei nuovi vigneti;
- istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d'area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti da leggi e norme regionali, nazionali e comunitarie.

2) Più in dettaglio, ha il compito di:

- svolgere, secondo le direttive del Ministero competente, attività a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia della denominazione tutelata dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;
- curare la formazione tecnica, commerciale e di immagine e fornire assistenza tecnica e professionale alle aziende e ai produttori, compresa la fornitura di servizi generali relativi alla presentazione e designazione dei prodotti a denominazione, e curare la realizzazione di prodotti editoriali in proprietà a carattere tecnico, divulgativo ed informativo con i relativi diritti d'autore;
- collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all'educazione alimentare e al consumo corretto e responsabile dei prodotti tutelati, anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici;
- fornire supporto logistico ed organizzativo per eventi dedicati alla promozione ed alla valorizzazione della denominazione di competenza.

Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra il Consorzio può:

- partecipare ed aderire ad altri Consorzi, Organismi, Società o Enti di qualsiasi natura;
- stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia ed all'estero; partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari; nonché partecipare ad iniziative in collaborazione con enti pubblici e

privati;

previa convenzione relativamente alle modalità e procedure del servizio e del rimborso spese, il Consorzio può permettere l'utilizzo ad altri Consorzi di tutela delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili ai sensi di legge;

- svolgere attività di presentazione, promozione e degustazione della denominazione tutelata nell'ambito di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari della Regione Toscana ed al di fuori di questa;

- assumere la gestione di strutture pubbliche e private per la valorizzazione e promozione del vino a denominazione tutelata, partecipando ai relativi bandi di accesso ed incaricandosi dei relativi compiti;

- favorire sinergie nella presentazione dell'immagine del vino di cui all'art. 1 e dei prodotti agro-alimentari tipici della Regione Toscana, in abbinamento allo stesso vino.

- Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio, o anche chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della DOP, se munito dell'autorizzazione per esercitare nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DO o IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione.

3) Inoltre, il Consorzio può organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dalle vigenti norme in materia di tutela delle DO e delle IG dei vini, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti la denominazione tutelata.

Più in dettaglio, tali attività si possono configurare nel:

- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino delle denominazioni tutelate, prevalentemente nella fase del commercio;

- collaborare con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, in raccordo con la Regione Toscana per elaborare ed attuare il programma di vigilanza.

4) Il Consorzio, qualora autorizzato dal Ministero competente in relazione alla denominazione tutelata, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione stessa nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione di competenza, anche se non aderenti. I costi derivanti dalle conseguenti attività esercitate ammesse dalla vigente normativa sono applicati a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, sotto forma di contributi intesi come tariffe applicabili a ciascun consorziato e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri, sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati.

Il Consorzio autorizzato ai sensi del precedente comma può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento secondo i criteri e le modalità stabilite dal Ministero competente.

Art. 5 – Requisiti e modalità di ammissione

Possono essere consorziati del Consorzio tutti gli utilizzatori della Denominazioni d'Origine tutelata dal Consorzio medesimo – sottoposti al sistema di controllo previsto dalla vigente normativa in materia di tutela delle DO e delle IG dei vini - che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, e cioè:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

La cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per le quantità di uve, mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati.

I soci conferenti della cooperativa non sono automaticamente associati al Consorzio.

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo del vino tutelato e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

- 1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;
- 3) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- 4) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
- 5) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla denominazione rappresentata;
- 6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti.

Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 24.

La qualità di consorziato si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione, da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

L'entità della quota di ammissione è determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al doppio del contributo annuo previsto.

La quota di ammissione sarà calcolata in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale e/o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività - categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma del disciplinare, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato consorziato, salvi la verifica da parte del Consorzio alla prima campagna utile e l'eventuale conguaglio.

Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione *mortis causa*, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda consorziata tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del consorziato, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione.

Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già consorziate del Consorzio, nonché per le scissioni di società che restino all'interno del Consorzio.

Al consorziato che affitti la sua azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo

consorziato e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.

La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo Libro dei consorziati.

Art. 6 – Obblighi e diritti dei consorziati

Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

1) Rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni.

2) Versamento del contributo annuale.

3) Versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea ("Contributi a Progetto" in breve anche "CP"), ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto;

I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento o delibera.

4) Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.

5) Diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali solo se in regola con i pagamenti dei contributi.

6) Ciascun consorziato ha l'obbligo di comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.

7) Nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i consorziati sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore.

8) I consorziati hanno altresì l'obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;

- di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza nei confronti dei prodotti tutelati dal Consorzio;

- di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;

- di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;

- di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto di critica.

Art. 7 – Contributo annuale

1. I consorziati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun consorziato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i produttori di uva: al chilogrammo (o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata;

- per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di vino finito rivendicato e denunciato;
 - per gli imbottiglieri: alla bottiglia (o altra unità di misura) di vino prodotta (lt. 0,75 o equivalente).
2. La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo unitario, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.
3. Il Consiglio delibera il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività – categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.
4. Il contributo annuale è composto da:
- a. contributo relativo all'attività di valorizzazione,
 - b. contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza,
 - c. contributo relativo all'attività di servizio ai soci.
5. I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b) relativi alle funzioni *erga omnes*.
6. I consorziati, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di consorziati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tale categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.
7. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.

Art. 8 – Sanzioni

Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione tutelata.

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria nei limiti previsti da apposito regolamento;
- c) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta mediante lettera raccomandata A.R..

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può attivare la procedura di mediazione e arbitrato ai sensi del successivo art. 24.

Art. 9 – Perdita della qualità di consorziato

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il consorziato deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 10 – Recesso

Gli obblighi dell'associato verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

- a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) nel caso di recesso, che è sempre consentito ai sensi del DM 16 dicembre 2010;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

La comunicazione di recesso ha efficacia alla chiusura del secondo esercizio successivo se spedita entro il 30 giugno.

Art. 11- Decadenza

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

In caso di decesso o vendita dell'azienda l'erede o l'acquirente ha facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa da parte del Consiglio di Amministrazione. Avverso la delibera di diniego l'interessato può avviare la procedura di mediazione e arbitrato con le modalità e termini di cui all'art. 24.

Art. 12 – Esclusione

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro.
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo alla procedura di mediazione ed arbitrato nei modi e termini previsti nell'art. 24.

Art. 13 – Organi

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea generale dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- il Collegio Sindacale.

Art. 14 – Assemblea generale dei consorziati ordinaria e straordinaria

All'Assemblea generale dei consorziati ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione della denominazione tutelata;
- 3) approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte il territorio delimitato della denominazione tutelata;
- 4) ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti 2) e 3) al Ministero competente, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività previsto dalla normativa in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle DO e delle IG dei vini. (procedure modifica disciplinari e richiesta nuove DOC);
- 5) deliberare sul bilancio d'esercizio redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio;
- 6) deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione, sui relativi contributi, ivi compresi quelli conseguenti alla ripartizione dei costi relativi alle attività *erga omnes*, e sulle relative modalità di applicazione;
- 7) deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei «produttori ed utilizzatori», al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare al Consorzio;
- 8) deliberare il versamento dei contributi straordinari, sulla base di quanto previsto al punto 3) dell'art. 7;
- 9) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi per alcuni di essi incaricati di specifici compiti;
- 10) nominare i membri del Collegio Sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori legali;
- 11) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- 12) approvare i regolamenti interni;
- 13) approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti d'uso;
- 14) stabilire e/o modificare le unità di conto di cui al punto 1) dell'art. 7bis;
- 15) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

All'Assemblea generale dei consorziati straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione, spetta il compito di deliberare su:

- a) le modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
- c) la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei consorziati deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, in questi casi, gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio di esercizio le ragioni della dilazione.

L'Assemblea generale dei consorziati è convocata, sia in via ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti consorziati rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal Libro consorziati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita da tutti i consorziati; alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale.

I consorziati in mora con il pagamento di qualsiasi contributo dovuto al Consorzio, tuttavia, non hanno diritto di votare, né di partecipare od anche solamente assistere all'Assemblea.

I consorziati iscritti nel Libro dei Consorziati da meno di tre mesi possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente più anziano ed in assenza di questo dal secondo vice Presidente o anche, se necessario, dal Consigliere più anziano. A tal fine l'anzianità è riferita prima di tutto alla carica, poi, occorrendo, alla associazione al Consorzio (riferita all'impresa rappresentata) ed infine alla età anagrafica.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non consorziato. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 16; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;

- in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee l'ammontare dei voti spettanti all'intera compagine sociale viene calcolato come totale dei voti teorici di ogni consorziato, determinato ai sensi dell'art. 16, detratti i voti teoricamente spettanti ai consorziati morosi ed a quelli iscritti da meno di tre mesi, che non hanno diritto di voto.

Nell'invito di convocazione dell'assemblea può esser fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione Toscana, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati.

Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio di amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle conseguenti delibere.

Art. 16 – Modalità di voto

Le deliberazioni assembleari, salvo quanto previsto al precedente art. 14 n. 4), vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti, in regola con i contributi.

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare.

Il suo "monte voti complessivo" è pertanto proporzionale, salvo eventuali arrotondamenti, alle unità di conto calcolate ai fini dell'applicazione del contributo annuale di cui all'art. 7bis. In particolare il "monte voti complessivo" del singolo consorziato è costituito dalla somma dei diritti di voto spettanti allo stesso, calcolati separatamente per ciascun categoria di appartenenza, in misura pari ad un voto ogni cento unità di conto (come definite all'art. 7bis o da specifica delibera assembleare oppure ancora da specifico regolamento) o frazione.

In alternativa, l'Assemblea può stabilire, anche a mezzo regolamento interno, rapporti diversi fra diritti di voto e unità di conto.

Ogni procedura di calcolo dei "monte voti" dei singoli consorziati corrisponderà pertanto al sistema previsto per il calcolo del contributo annuale.

Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.

Ogni singolo consorziato non può essere portatore di delega per più di tre consorziati assenti.

La rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta al rappresentante legale dell'impresa o ad un suo designato che può essere solamente un dipendente avente qualifica dirigenziale oppure:

- 1) per le imprese familiari e le comunioni tacite familiari uno dei componenti,
- 2) per le aziende coniugali uno dei coniugi,
- 3) per le società di persone uno dei soci,
- 4) per le società di capitali e cooperative e per gli altri enti dotati di personalità giuridica uno degli amministratori.

Art. 17 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) membri eletti dalla Assemblea fra i consorziati o loro rappresentanti e delegati ai sensi del precedente art. 16, designati dalle categorie dei consorziati.

Tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata e proporzionale rappresentanza in seno al Consiglio.

Antecedentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di amministrazione:

- provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale l'elenco dei consorziati suddivisi per categorie;
- invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso o al Comitato elettorale appositamente costituito (art.30);
- propone all'Assemblea il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri destinati a rappresentarvi ciascuna categoria, tenendo presente che tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio;
- sottopone all'Assemblea elettiva la lista dei candidati, tenuto conto delle designazioni pervenute.

In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la propria categoria produttiva, mediante scheda di voto separata.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive, versandone i relativi contributi, può votare, con schede e voti separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

Ciascun consorziato vota i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando le schede consegnate, contenente spazi fino ad un numero doppio rispetto agli eleggibili e riportante la specifica congruità di votazione. Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l'annullamento del voto.

Non può essere nominato Amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.

Decade, infine, l'Amministratore che a) è titolare o rappresentante legale o delegato di una impresa che abbia risolto il rapporto associativo con il Consorzio per qualsiasi causa o che abbia esercitato la facoltà di recesso o b) non ha più la rappresentanza legale o la capacità di essere delegato dell'impresa consorziata che lo ha indicato.

La decadenza e la sua decorrenza dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Contro questa delibera è ammessa la procedura di mediazione e arbitrale di cui all'art. 24 del presente Statuto.

Oltre ai Consiglieri consorziati, eletti sulla base dei criteri sopra menzionati, l'Assemblea può eleggere un Consigliere non consorziato, in base a criteri di opportunità o prestigio, che può essere retribuito, per eventuali mansioni; l'Assemblea affida al Consiglio la decisione di quantificarne il compenso.

Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di amministrazione o che rappresenti il Consorzio con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda.

Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione scegliendo tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e. Qualora i designati rifiutino l'incarico, il Consiglio provvederà alla sostituzione andando a scegliere tra le altre categorie.

I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima denominazione o categoria del vecchio consigliere non più presente. In mancanza il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla nomina per cooptazione degli Amministratori mancanti rispettando i criteri di rappresentatività delle categorie. Gli Amministratori così nominati durano in carica sino alla prima Assemblea utile, che dovrà procedere alla elezione in sostituzione degli Amministratori cessati.

Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per quattro sedute consecutive, si considera decaduto dalla carica solo a seguito di una deliberazione del Consiglio di amministrazione da adottarsi a maggioranza, escludendo dal quorum lo stesso membro del Consiglio interessato.

I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

Art. 18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:

- 1) elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, due Vicepresidenti e un Segretario, il quale potrà essere scelto all'infuori dei membri del Consiglio, nel qual caso l'eletto non avrà diritto al voto;
- 2) provvede alla redazione del bilancio d'esercizio; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione, approvazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;
- 3) redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni *erga omnes*;
- 5) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- 6) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile;
- 7) fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 7;
- 8) propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008, come da possibilità consentita dall'art. 17 comma 6 del DLgs 61/01;
- 9) nomina le Strutture tecniche collegiali e ne fissa il compenso;
- 10) provvede alla gestione delle attività *erga omnes* e in particolare, con riguardo all'attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione delle frodi, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare in accordo col Presidente e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica:
 - uno o più Amministratori Delegati, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi;
 - un Comitato Esecutivo, con le modalità di cui al successivo art. 21 del presente Statuto, precisandone attribuzioni e poteri;
 - un Comitato Tecnico, con le modalità di cui all'art. 25, precisandone attribuzioni e poteri;
 - un Comitato Marketing, con le modalità di cui all'art. 25, precisandone attribuzioni e poteri;
 - un direttore, stabilendone i poteri, le mansioni e i compensi;
- b) conferire, in accordo col Presidente, ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato;
- c) assegnare al Segretario del Consiglio, anche quando faccia parte di questo, una indennità ed attribuirgli, se del caso, specifici compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e la istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio medesimo;
- d) costituire Commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assistere la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni, il Consiglio stabilirà i relativi compensi;

- e) predisporre l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare la vigilanza e il controllo sull'attività dei consorziati, sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto;
- f) invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 19 – Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano, tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno 4 volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Salvo quanto previsto al punto 1) del secondo comma e al punto a) del terzo comma del precedente art. 18, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta.

Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.

Art. 20 – Presidente e Vice Presidenti del Consorzio

Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale, salvo quanto disposto nel successivo art. 21, e pertanto:

- sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;

- ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio in ogni grado di giurisdizione;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i Vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore.

Il Vice Presidente anziano, ed in caso di sua assenza o impedimento, l'altro vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Il Presidente del Consorzio è rieleggibile, consecutivamente, una sola volta.

Art. 21 – Comitato Esecutivo

Ove il Consiglio di Amministrazione si avvalga della facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo, questo dovrà essere composto dal Presidente, ed eventualmente da altri due Consiglieri, inclusi sempre gli Amministratori Delegati, ove nominati.

Il Comitato esecutivo avrà i poteri e le attribuzioni precisate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consorzio e da questo convocata a sua discrezione.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese, anche nei modi e nelle forme di cui al 5° e 6° comma dell'art. 19, a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; dovranno essere verbalizzate in apposito libro e dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva a quella del Comitato Esecutivo.

Art. 22 – Commissioni Tecniche

Il Consiglio di amministrazione può nominare specifiche Commissioni Tecniche, per la cui composizione si deve tener conto degli specifici interessi delle categorie produttive. Tali Commissioni sono formate da commissari scelti fra gli associati, e possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.

I Presidenti e i responsabili delle Commissioni possono essere invitati al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e in qualsiasi altro contesto o seduta, su invito del Presidente.

Nessun consorziato membro di organismi tecnici e amministrativi del Consorzio ha diritto ad un compenso per l'attività svolta e/o delegata.

Art. 23 – Collegio Sindacale

I membri del Collegio Sindacale durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e la cessazione ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere revisori legali.

Il Collegio Sindacale:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;
- c) esamina il bilancio d'esercizio riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 24 – Clausola di mediazione e di arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti consortili, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i consorziati, da o contro il Consorzio, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, dovranno essere oggetto di un procedimento di mediazione, presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto.

Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato disciplinato sempre secondo il richiamato regolamento. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

Sede dell'arbitrato sarà Grosseto.

Art. 25 – Strutture tecniche e commerciali

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, secondo le norme di seguito riportate, le seguenti strutture tecniche collegiali:

- 1) Comitato tecnico.
- 2) Comitato marketing

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare un Comitato tecnico, questo dovrà essere composto dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e dal Direttore (se nominati), nonché da 5 altri esperti scelti tra i consiglieri o tra i consorziati che abbiano particolari conoscenze in materie vitivinicole o ad esse connesse.

Il Comitato Tecnico ha il compito di esprimere parere consultivo sulle questioni che gli vengono sottoposte dalla Presidenza e dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di svolgere i compiti o di sviluppare gli studi ed i progetti tecnici che gli venissero come sopra affidati. Ove il Presidente del Consorzio rinunci a presiederlo, il Comitato Tecnico elegge il proprio Presidente.

Il Comitato Tecnico si riunisce su invito del Presidente del Consorzio ovvero a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione nonché per iniziativa del Presidente del Comitato stesso.

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare un Comitato marketing, questo dovrà essere composto dall'Amministratore Delegato, dal Direttore e dal responsabile della funzione di promozione, valorizzazione e marketing (se nominati), nonché da un massimo di 7 Consiglieri e/o consorziati che abbiano particolari conoscenze in materia di promozione, valorizzazione e pubblicità.

Il Comitato marketing ha il compito di esprimere un parere consultivo sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente, dalla Giunta esecutiva e dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di svolgere i compiti e di sviluppare gli studi e i progetti promozionali che gli venissero come sopra affidati. Ove non ne faccia parte, il Presidente del Consorzio ha diritto di intervenire alle riunioni del Comitato marketing.

Il Comitato marketing si riunisce su invito del Presidente o del Direttore del Consorzio.

Art. 26 – Struttura operativa

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente, può nominare un Direttore della struttura operativa fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi. Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria amministrazione del Consorzio, anche della applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il Direttore è altresì responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende. Tutto il personale dipendente del Consorzio è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Art. 27 – Regolamenti interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono venir approvati dall'assemblea con le maggioranze previste nella forma straordinaria.

Art. 28 – Patrimonio e bilancio

L'esercizio sociale chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio d'esercizio secondo le norme civilistiche in materia di bilancio nelle s.p.a..

Il bilancio deve essere corredato dalla relazione sulla gestione anche nel caso in cui il bilancio venga redatto in forma abbreviata.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale che deve riferire all'Assemblea dei consorziati.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio Sindacale devono essere messi a disposizione dei consorziati presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 15.

Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 3 del presente Statuto, mediante incremento del Fondo consortile.

Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;

- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- dell'eventuale contributo di avviamento versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
- di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività *erga omnes* devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione *erga omnes* non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri consorziati) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione *erga omnes* preventivate per l'esercizio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea l'approvazione di un bilancio di previsione o budget per ricevere gli indirizzi in merito alla gestione degli esercizi futuri.

Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni *erga omnes* e la relativa ripartizione dei contributi, a carico dei consorziati e degli altri soggetti imponibili non consorziati (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei consorziati.

Art. 29 – Marchio storico e marchi consortili

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle vigenti norme in materia di consorzi di tutela delle D.O. e delle I.G. dei vini.

Il marchio storico può essere proposto come logo della denominazione tutelata ed inserito nel disciplinare di produzione.

Art. 30 – Modalità operative del Comitato Elettorale

Ove l'Assemblea ordinaria non deliberi diversamente in merito alle modalità di elezione dell'organo amministrativo, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la scadenza del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Elettorale che dovrà insediarsi entro trenta giorni dalla nomina.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il Comitato dovrà inviare a tutti i consorziati una nota informativa per la raccolta delle candidature alla carica di consigliere di C.d.A.; nella predetta nota sarà indicato un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta dal ricevimento per la presentazione delle candidature.

La nota è corredata di un'apposita scheda da restituirsi debitamente compilata e controfirmata in caso di proposizione della candidatura.

Nella stessa nota il Comitato indicherà il termine ultimo di predisposizione dell'elenco dei candidati per permetterne l'allegazione all'avviso di convocazione dell'assemblea elettiva.

I candidati alla carica di Consigliere possono essere individuati solo tra i consorziati in regola con l'assolvimento degli obblighi statutari.

Ciascun Consorzio deve indicare la categoria produttiva (produzione uve, vinificazione, imbottigliamento) in cui esercita l'attività e per la quale si candida. Non è possibile candidarsi contemporaneamente in più categorie.

Qualora il numero di candidati in una o più categorie fosse inferiore al numero di seggi disponibili, sarà cura del Comitato Elettorale intervenire presso la base associativa al fine di sollecitare ulteriori candidature.

Art. 31 - Liquidazione

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme del Codice Civile in materia di scioglimento della società semplice, salvo modalità diverse previste dal presente statuto.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.